



Carlo Cecchi

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Filippo Rosi

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Elena Mannelli

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 18 gennaio 2023

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

=====

Circolare n. 2/2023

Oggetto: D.L. 176/2022 (cosiddetto decreto "Aiuti-quater") - principali novità apportate in sede di conversione nella L. 6/2023

Con il D.L. 176/2022, pubblicato sulla *G.U.* n. 270 del 18.11.2022 ed entrato in vigore il 19.11.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l'aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (cosiddetto decreto "Aiuti-quater").

Il D.L. 176/2022 è stato convertito nella L. 6/2023, pubblicata sulla *G.U.* n. 13 del 17.1.2023, entrata in vigore il 18.1.2023, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito, si riepilogano le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

Cessione dei crediti d'imposta derivanti da detrazioni "edilizie" -
ulteriore modifica della disciplina

I commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 9 del D.L. 176/2022, inseriti in sede di conversione in legge, modificano ulteriormente la disciplina dei crediti derivanti dalle opzioni per cessione o sconto sul corrispettivo *ex art.* 121 del D.L. 34/2020, aumentando da due a tre le possibili cessioni a favore di soggetti "vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione).

Tenuto conto di tale modifica, sono consentite le seguenti cessioni dei crediti d'imposta:

- in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo: una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo "sconto sul corrispettivo", nei confronti di chiunque (primo cessionario); tre ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati"; una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti;
- in caso di opzione per la cessione del credito: una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, nei confronti di chiunque (primo cessionario); tre ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati"; una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.

Tale modifica riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 176/2022, quindi prima del 18.1.2023.

Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas relativi al
terzo e quarto trimestre 2022 - proroga termine per l'utilizzo

Con una modifica apportata in sede di conversione in legge all'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. 176/2022, è stata prevista la proroga dal 30.6.2023 al

30.9.2023 del termine per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi a:

- terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del D.L. 115/2022);
- mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinati dall'art. 1 del D.L. 144/2022);
- mese di dicembre 2022 (disciplinati dallo stesso art. 1 del D.L. 176/2022).

Crediti d'imposta per acquisto di carburante di imprese agricole e della pesca - proroga del termine per utilizzo e comunicazione

L'art. 2-bis del D.L. 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il termine per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito d'imposta per acquisto di carburante per l'esercizio delle attività agricole e della pesca relativo al quarto trimestre 2022 (disciplinato dall'art. 2 del D.L. 144/2022).

Viene inoltre prorogato dal 16.2.2023 al 16.3.2023 il termine per i beneficiari del credito d'imposta per inviare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Garanzia SACE per finanziamenti a imprese che realizzano interventi con "superbonus"

L'art. 9, comma 4-quater, del D.L. 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per SACE S.p.A., di concedere garanzie a banche ed altri soggetti abilitati per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese edili (codici ATECO 41 "Costruzione di edifici" e 43 "Lavori di costruzione specializzati"), con sede in Italia, che realizzano interventi agevolati con il "superbonus" ex art. 119 del D.L. 34/2020.

Crediti d'imposta per settore cinematografico - limitazioni alla responsabilità dei cessionari

Per effetto dell'art. 11-*bis* del D.L. 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, i cessionari dei crediti d'imposta per il settore cinematografico rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Valutazione titoli iscritti nell'attivo circolante - iscrizione all'ultimo valore di bilanci - limiti alla distribuzione degli utili per imprese di assicurazione

L'art. 14-*quater* del D.L. 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che le imprese di assicurazione, che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 22.6.2022, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli, non solo al netto del relativo onere fiscale (come già previsto dalla norma), ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.